

ALLEGATO "B"
all'atto n. 4184
del repertorio
n. 2858
della raccolta

----- STATUTO -----
----- "ASSOCIAZIONE SENZA FRONTIERE" -----
----- Associazione Adozioni Internazionali -----
----- Titolo I -----
----- (Costituzione e scopi) -----
Art.1 - Denominazione-sede-durata
L'Associazione denominata "Senza Frontiere" ONLUS di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
L'Associazione è legalmente riconosciuta e iscritta sotto il numero 25/504 nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Udine.
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Udine, in via Colugna n. 92.
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Udine non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
Essa opera nel territorio della provincia di Udine, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"
A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Senza Frontiere ETS" oppure "Associazione Senza Frontiere Ente del Terzo Settore".
L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art.2 - Attività di interesse generale
1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, alle lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-

ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; -----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni; -----

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184. -----

----- Art.3 - Finalità e attività -----

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità: -----

a) favorire l'adozione internazionale di minori provenienti da Stati Esteri dei quali sia nota l'impossibilità di inserimento in nuclei familiari nel loro paese di origine; -----

b) svolgere attività di promozione dell'accoglienza familiare in Italia e all'estero; -----

c) attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia, in Italia e all'estero, a minori che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato; -----

d) operare per la prevenzione del fenomeno dell'abbandono anche attraverso la collaborazione con altre associazioni nazionali e internazionali ed enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà; -----

e) sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di promuovere l'abbattimento di pregiudizi e discriminazioni razziali e favorire con ciò l'inserimento dei minori adottati per via internazionale nella nuova comunità; -----

f) informare gli aspiranti dei problemi inerenti e conseguenti all'adozione internazionale, verificando il possesso da parte loro dei requisiti non solo di legge ma anche morali e materiali ritenuti necessari ed idonei all'adozione a giudizio dell'Associazione, prestando loro collaborazione ed assistenza nella predisposizione delle pratiche burocratiche e

dell'attività necessaria al buon esito dell'adozione , utilizzando all'uopo anche consulenti ed esperti estranei all'Associazione. -----

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: -----

a) collaborazione in tutte le forme consentite dalla legge e dal presente Statuto con Enti e Istituti Stranieri aventi finalità di assistenza in favore di minori in stato di bisogno, al fine di consentire a questi ultimi la formazione scolastica e il mantenimento nel loro paese di origine, dando con ciò pratica attuazione allo specifico programma denominato "Mondo Migliore" che si occupa delle adozioni e dell'assistenza a distanza, facente parte dei fini istituzionali dell'Associazione; -----

b) programmi di accompagnamento psico-sociale agli adolescenti ed ai giovani in uscita dagli istituti , prevedendo supporto scolastico, orientamento e formazione professionale nel loro Paese d'origine; -----

c) attività promozionali e conviviali aventi lo scopo di raccogliere fondi e diffondere tra il pubblico la cultura dell'Associazione; -----

d) attività di preparazione, in Italia e all'estero, di figure istituzionali operanti nelle istituzioni pubbliche e private, tra cui i servizi sociali, scuole di ogni ordine e grado ed a chi ne fa richiesta, attraverso l'organizzazione e la conduzione di corsi di formazione; -----

e) attività di studio dei problemi riguardanti gli aspetti giuridici ed umani dell'adozione; -----

f)attività di predisposizione di servizi da parte di volontari che, a titolo gratuito, operino per favorire l'inserimento nelle famiglie e nel sociale, di minori adottati; -----


g) ogni tipo di attività finalizzata al benessere dell'infanzia; -----

h) iniziative finalizzate alla rimozione di situazioni di discriminazione razziale; -----

i) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. -----

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. -----

Giuseppe...


----- Titolo II -----

----- (Norme sul rapporto associativo) -----

----- Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno -----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. -----
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. -----

----- Art. 5 - Associati -----

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. -----
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. -----
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. -----
4. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, con voto unanime di tutti i suoi membri, fra le persone che hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. -----
5. Tutti gli associati, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti a pagare una quota associativa annua, che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre e valida per l'anno successivo; in mancanza di delibera la quota prevista per l'anno sociale precedente resterà invariata fino a nuova delibera del Consiglio Direttivo da assumere con le stesse modalità. -----

----- Art. 6 - Procedura di ammissione -----

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. -----
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. -----
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. -----
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato

Giuseppe...

e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. -

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. -----

----- **Art.7 - Diritti e doveri degli associati** -----

1. Gli associati hanno il diritto di: -----
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; -----
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; -----
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo, con le modalità disciplinate da apposito regolamento. -
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto. -----
3. Gli associati hanno il dovere di: -----
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; --
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. -----
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. -----

---- **Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo** ----

1. La qualità di associato si perde per: -----
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scrit-

Gianni/Alm

ta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; -
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto. -----

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: -----

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; -----
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; -----
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. -----

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. -----

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

----- Titolo III -----

----- (Norme sul volontariato) -----

--- Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato ---

- 1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità

Enrico Gelub

civile verso terzi. -----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

---- **Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite** ----

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

----- **Titolo IV** -----

----- **(Organi sociali)** -----

----- **Art.11 - Organi dell'Associazione** -----

1. Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); -----

c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; -----

d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. -----

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

3. Tutte le cariche sono elettive e sono assunte a titolo gratuito. -----

- **Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento** -----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. -----

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato. -----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere inoltre convocata: -----

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; -----

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. -----

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve prov-

Franco M...

vedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. -----

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. -----

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. -----

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. -----

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. -----

---- **Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum** ----

1. È compito dell'Assemblea ordinaria: -----
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----
 - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----
 - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----
 - determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; -----
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore; -----
 - eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore; -----
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di

Stavros Geluff

adesione e di esclusione dall'Associazione; -----

- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; -----

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; -----

- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. -----

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. -----

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. -----

-- **Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum** --

1. È compito dell'Assemblea straordinaria: -----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; -----

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. -----

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

-- **Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto** --

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. -----

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. -----

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la re-

sponsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento del quorum assembleari. -----

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. -

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. ----

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. -----

4. Il Consigliere che, per qualunque motivo, cessa dalla carica nel corso del mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti e rimane in carica sino alla successiva Assemblea.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto -----

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. -----

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. -----

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. -----

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. -----

5. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. -----

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere più anziano di età. -----

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costi-

tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. -----

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. -----

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

----- **Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo** -----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: -----

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati; -----

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione ed il Responsabile del programma " Mondo Migliore"; -----

- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; -----

- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; -----

- deliberare la convocazione dell'Assemblea; -----

- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; -----

- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; -----

- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; -----

- può nominare i soci onorari con il voto unanime di tutti i suoi membri; -----

- può nominare, su proposta del Presidente pro tempore, il Presidente onorario, che ha funzioni consultive a favore degli Organi Sociali, di rappresentanza istituzionale dell'Associazione ed ogni altra funzione gli venga delegata dal Consiglio Direttivo; -----

- nominare eventuali Delegati Territoriali alla rappresentan-

za istituzionale dell'Associazione sul territorio di loro competenza e allo svolgimento dei compiti e delle funzioni delegate loro dal Consiglio Direttivo con cui devono di volta in volta coordinarsi; -----

- nominare eventuali responsabili di settore tra soci, dipendenti o collaboratori esterni dell'Associazione e stabilirne la durata dell'incarico; -----

- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; -----

- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione. -----

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. -----

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. -----

---- **Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica** ----

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. -----

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. -----

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. ----

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. -----

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: -----

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; -----

- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; -----

- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; -----

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. -----

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. -----

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del

Consiglio Direttivo -----

1. La carica di Consigliere si perde per: -----

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; -----

- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto; -----
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto. -----

2. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. -----

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento -----

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. ----

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. -----

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. -----

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

----- Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo -----

1. È compito dell'organo di controllo: -----

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; -----

- esercitare il controllo contabile; -----

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; -----

- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; -----

- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. -----

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- Art. 23 - L'organo di revisione -----

1. L'organo di revisione, qualora nominato, può essere collegiale formato da tre componenti o monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. -----

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. -----

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. -----

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, i componenti dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. -----

6. I componenti dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

----- Art. 24 - Responsabilità degli organi sociali -----

1. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili. -----

----- Titolo V -----

----- (I libri sociali) -----

----- Art. 25 - Libri sociali e registri -----

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: -----
- il libro degli associati; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-

glio Direttivo. -----
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. -----

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. -----

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

----- Titolo VI -----

(Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio) -----

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro -----

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- Art. 27 - Risorse economiche -----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: -----

- quote associative; -----
- contributi pubblici e privati, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -
- contributi di organismi internazionali; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; -----
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore; -----
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. -----

2. Tutti i beni acquistati dall'Associazione, mobili, mobili registrati e immobili, sono ad essa intestati. -----

3. Dal bilancio di ogni esercizio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. -----

----- Art. 28 - Bilancio di esercizio -----

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. -----

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio nella forma del semplice rendiconto per cassa, ovvero è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla

relazione di missione, se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 (duecentoventimila/00) euro. -- Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 Euro, il bilancio può essere redatto in forma semplificata. -----

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

----- Titolo VII -----

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

---- Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio ----

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto. -----

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore. -----

----- Titolo VIII -----


(Disposizioni finali)

----- Art. 30 - Norme di rinvio -----

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. -

Storace G. G. G.

Giuseppe G. G.



Io sottoscritto, GIANLUIGI MACULAN, Notaio in Saonara, con studio in Piazza Borgato Maria "Soti" n. 2, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, CERTIFICO, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia è conforme al suo originale analogico, munito delle prescritte firme nei miei rogiti.

Saonara, 10 ottobre 2022.